

TI_GERICHTE 52.2018.481 vom 4. Oktober 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.481_d20161004

FR: TI_GERICHTE 52.2018.481 du 4 octobre 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2018.481 del 4 ottobre 2016

Regeste

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico (reati patrimoniali)

Erwägungen

E. 1

L a competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2.1

L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto la ricorrente, essendo cittadina italiana e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

E. 2.2

Dal profilo del diritto interno, l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI dispone che il permesso di domicilio può essere revocato - tra l'altro - se lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme. Sotto quest'ultimo profilo il criterio della gravità qualificata della violazione dell'ordine pubblico può essere realizzato anche con quegli atti contrari alle prescrizioni di legge e alle decisioni delle autorità che per la loro ripetitività, nonostante gli

ammonimenti e le successive condanne, dimostrano che lo straniero non si lascia impressionare dalle sanzioni inflittele in sede penale e non intende o non è in grado di rispettare l'ordine giuridico in futuro (DTF 137 II 297 consid. 3). Una pena privativa della libertà, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 3, 135 II 377 consid. 4.2).

E. 2.3

Siccome il permesso di domicilio non è regolato nell'accordo sulla libera circolazione delle persone e viene concesso in base alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStrI, art. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203; STF 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.

E. 2.4

Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della CGUE). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2, 136 II 5 consid. 4.2; per una panoramica della giurisprudenza, cfr. inoltre STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).

E. 2.5

Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica soltanto quando è proporzionata. Se poi un provvedimento si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Sotto quest'ultimo aspetto giova ricordare che, benché l'ALC sia silente in merito alla possibilità di ammonire i cittadini sottoposti alla regolamentazione dell'accordo bilaterale in parola, il Tribunale federale ha comunque sancito che l'art. 2 cpv. 2 LStrI - secondo cui la legge federale sugli stranieri e la loro

integrazione si applica ai cittadini comunitari soltanto se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli - non costituisce un impedimento all'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LStrI anche nei loro confronti (cfr. STF 2C_902/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

E. 3.1

Come accennato in narrativa, con sentenza del 4 ottobre 2016 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 alla pena di detentiva di 2 anni e 6 mesi (di cui 24 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni), siccome riconosciuta colpevole di ripetuta appropriazione indebita e riciclaggio di denaro aggravato. Esaminando i fatti che hanno portato alla condanna dell'insorgente, si rileva che, per quanto concerne l'imputazione di ripetuta appropriazione indebita, la ricorrente - agendo in qualità di amministratrice unica della società _____ e in correatà con l'ex compagno - nel periodo compreso tra il 17 aprile 2014 e il 4 febbraio 2015 ha in più frangenti impiegato indebitamente a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali (affidati dalle vittime al correo) pari a fr. 733'798.58. In riferimento invece all'accusa di riciclaggio di denaro aggravato occorre osservare che tra il 17 aprile 2014 e il 30 marzo 2015, prelevando denaro contante, ha compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di complessivi fr. 348'204.33, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, ossia dalla ripetuta appropriazione indebita appena descritta (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 4 ottobre 2016, pagg. 1 segg.). Pur tenendo in considerazione il fatto che prima della citata condanna la ricorrente era incensurata e che a seguito della scarcerazione avvenuta il 25 ottobre 2016 sembra non avere più interessat o le autorità penali, bisogna tuttavia prendere atto che si è macchiata di gravi atti delittuosi di natura pecuniaria, visto il lungo periodo in cui ha agito e le importanti cifre in gioco. Inoltre, il fatto che non abbia messo in pericolo la salute fisica e psichica altrui, non è determinante. Giova infatti ricordare che anche i delitti patrimoniali possono giustificare una limitazione dei diritti previsti anche dall'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 5.4, 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3).

E. 3.2

Benché la sentenza penale del 4 ottobre 2016 sia sostanzialmente priva di motivazione scritta, il quadro che emerge dalla medesima dimostra comunque che sull'arco di quasi 10 mesi l'insorgente si è servita della società _____ - di cui era amministratrice unica - al fine di utilizzare la citata ingente somma di denaro, affidata dalle vittime al correo _____, a suo esclusivo profitto o in favore di terzi. Come si è visto ha altresì - in più occasioni e in un intervallo temporale di quasi un anno - compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 348'204.33, frutto del precedente crimine di ripetuta appropriazione indebita. Non si può dunque parlare di un atto isolato. Al contrario è caduta nell'illecito per un lungo periodo di tempo, denotando un'innegabile continuità e assiduità, viste le numerose operazioni fraudolente e l'alto valore delle somme in questione, nonostante godesse di una situazione finanziaria e personale stabile. Per questi motivi non è possibile escludere un eventuale rischio di recidiva. Del resto, non si dovrebbe nemmeno esigere che il rischio di commettere reati sia nullo per rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno ai sensi dell'ALC. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 139 II

121 consid. 5.3, 130 II 176 consid. 4.3, 122 II 433 consid. 2 e 3). L'argomento secondo cui avrebbe agito a causa della pressione psicologica esercitata dal correo, nonché allora compagno (cfr. ricorso del 10 ottobre 2018, pag. 3) non giustifica certo il suo agire. Dimostra piuttosto la possibile esistenza del rischio che qualora si ritrovasse in un'analogha situazione in futuro, ella potrebbe ricadere nuovamente nell'illecito. Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli per l'interessata il fatto che la (lunga) pena detentiva inflittale sia stata condizionalmente sospesa in ragione di 24 mesi, poiché tale circostanza non impedisce ancora la revoca del permesso (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF 2C_100/2010 del 19 luglio 2010 consid. 3.3 con rinvii). Non bisogna dimenticare che il giudice penale considera primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6). Inoltre la sua incensuratezza prima degli atti delittuosi per i quali è stata condannata, come pure il fatto che sia stata giudicata tramite la procedura abbreviata ai sensi degli art. 358 segg. CPP - grazie all'accordo firmato con le parti lese - non vanno nuovamente considerati nel presente giudizio, poiché di tali aspetti si è già tenuto conto nella commisurazione della pena inflittale nell'ambito del procedimento penale (STF 2A.468/2000 del 16 marzo 2001 consid. 4a). Certo, la ricorrente sembra essersi comportata in maniera corretta dopo la scarcerazione avvenuta il 25 ottobre 2016, d'altra parte, però, una condotta ineccepibile è quanto ci si attende da ogni persona. Del resto, secondo la prassi costante del Tribunale federale, anche l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non permette di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii).

E. 3.3

Alla luce di quanto precede, si deve quindi convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 allegato I ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio UE/AELS. Ritenuto inoltre che l'interessata è stata condannata a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, ella adempie i requisiti per la revoca della sua autorizzazione di domicilio sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI.

E. 4

A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

E. 4.1

Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, la sua integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 cpv. 1 LStrI). Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), un analogo

esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06 § 53 segg.). Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese - circostanza che tuttavia non è realizzata nel caso in esame - una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3, 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2; così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).

E. 4.2

RI 1 si è stabilita in Svizzera il 2 febbraio 2010. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato di lunga durata, ritenuto che dal 14 dicembre 2016, giorno in cui l'Autorità dipartimentale le ha revocato il permesso di domicilio, la sua presenza è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura ricorsuale. Non si può nemmeno affermare che si sia pienamente integrata nel nostro Paese, nonostante prima degli atti delittuosi che hanno portato alla condanna del 4 ottobre 2016 avesse una situazione personale e professionale stabile. Del resto questa circostanza non le ha impedito di commettere, a 54 anni, le infrazioni per le quali è stata pesantemente condannata, assumendosi perciò il rischio di venire allontanata dal nostro territorio (cfr. STF 2C_695/2016 del 1° dicembre 2016 consid. 4.4.). Attualmente l'interessata non dispone di un impiego, ha a suo carico alcuni debiti e la sua sussistenza è garantita dal versamento di contributi assistenziali (cfr. documentazione inerente alla richiesta di assistenza giudiziaria prodotta con il gravame del 10 ottobre 2018). Nella vicina Penisola - dove è nata e cresciuta e ha risieduto sino al 2010 - la ricorrente possiede invece i suoi principali legami sociali e culturali, e vivono pure i suoi più stretti famigliari, ovvero la figlia e 4 fratelli che abitano in prossimità del confine (cfr. verbale d'interrogatorio del 24 ottobre 2016 dinanzi alla Polizia cantonale, pag. 2), di modo che il suo rientro in Italia è perfettamente esigibile. Va osservato che prima di stabilirsi nel nostro Paese all'età di quasi 50 anni ella abitava a _____ (provincia di _____), ovvero non distante dalla frontiera elvetica. Del resto, le difficoltà di adattamento che dovrà affrontare una volta giunta in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine. Va poi osservato che RI 1 non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU che garantisce il rispetto della vita familiare, ritenuto che è maggiorenne e non ha parenti residenti in Svizzera. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale.

E. 5

In siffatte circostanze il Dipartimento non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima deve essere confermata, risultando senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie.

E. 6.1

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata.

E. 6.2

La domanda di assistenza giudiziaria va pure respinta, già per il fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

E. 6.3

La tassa di giudizio è quindi posta a carico della ricorrente in quanto soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAm. Nella sua commisurazione si tiene comunque conto della sua situazione finanziaria. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.